



## **CITTA' DI MONOPOLI**

(PROVINCIA DI BARI)

AREA ORGANIZZATIVA VII - Sviluppo Locale  
**SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO**

Prot.nr. 0058384/2011

Monopoli, 20/12/2011

### **ORDINANZA NR. 652**

#### **OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA**

#### **IL DIRIGENTE**

**CONSIDERATO** che Il sig. **CHIAIA CARLO**, nato a Monopoli (BA) il 06/03/1955 ivi residente alla Via Palestro nr.76, è titolare dell'Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio nr.1657 del 28/12/1996 rilasciata dal Comune di Monopoli;

**ATTESO** che con nota del 22/10/2011 protocollo n°.48311 il Dirigente della VI Area Organizzativa/Comandante della Polizia Municipale segnalava la sua "assenza ingiustificata" dal mercato settimanale del martedì dal mese di Gennaio 2011.

**CHE** da accertamenti effettuati dall'ufficio commercio presso:

- la ditta "Tributi Italia S.p.A.", oggi "Censum S.p.A." concessionaria dei servizi riscossione pagamento TOSAP è emerso la sua non regolare posizione nei pagamenti dal 2004 ad oggi;

**LETTO** l'art.9 p.1 lett.d) della legge Regionale nr.18 del 24/07/2001 e l'art.33 p.1 lett.d) del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n.56 del 03/08/2011, con i quali è previsto la revoca della concessione nel caso in cui "l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo "A" non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare";

**LETTO** l'art.4 p.10 del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n.21 del 31/03/2009, che dispone la decadenza della concessione del posteggio il mancato pagamento della TOSAP;

**LETTA** la comunicazione resa ai sensi dell'art.7 della legge 241/1990 per avvio del procedimento amministrativo per la REVOCA/DECADENZA della CONCESSIONE del

posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica Tipo "A" su posteggio sito in P.zza S. Antonio, post.n.7, ovvero, a seguito di riqualificazione del mercato - determina dirigenziale nr.239 del 14/02/2011, in Via Roma post. nr.282 , prot. nr.48503 del 23/10/2011 con la quale veniva indicato il termine di 30 giorni dalla ricezione per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti e comunicando che decorso tale termine sarebbe stato adottato provvedimento di revoca;

**RILEVATO** che nessuna preventiva comunicazione o notizia, per comprovate necessità, di richiesta di sospensione, del provvedimento di revoca, è giunta al Comune;

**CONSIDERATO** che trattasi di atto dovuto, privo di discrezionalità;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RAVVISATA** la inderogabilità nell'interesse pubblico, di provvedere in conseguenza

**P.Q.M.**

## **REVOCA**

La Concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica Tipo "A" (su posteggio) sito in P.zza S. Antonio, post.n. 7, ovvero, a seguito di riqualificazione del mercato - determina dirigenziale nr.239 del 14/02/2011, in Via Roma post. nr.282 .

## **ORDINA**

Al sig.**CHIAIA CARLO**, nato a Monopoli (BA) il 06/03/1955 ivi residente alla Via Palestro nr.76 l'immediata cessazione dell'attività di vendita su aree pubbliche su posteggio, e di restituire a questo Comune la predetta Autorizzazione nr.1657/1996 entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento in quanto priva di efficacia.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Monopoli,



IL DIRIGENTE  
AREA ORGANIZZATIVA VII  
(SVILUPPO LOCALE)  
(Dott.ssa Antonella FIORE)